

STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: www.studiogenna.it

-SCADENZARIO del MESE di MARZO 2024

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Gentile Cliente, con il presente documento desideriamo fornirLe uno scadenzario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di MARZO 2024, in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza.

Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni. Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Si fa presente che alcune delle scadenze indicate nel presente documento possono essere modificate da eventi al momento non noti.

VENERDI' 01 – DECRETO MILLEPROROGHE – LEGGE N.18/2024 – di CONVERSIONE D.L.215/2023

Tra le disposizioni inserite nell'iter parlamentare, nuovo termine per versare le rate scadute della Rottamazione-*quater* e un'estensione per le agevolazioni prima casa under 36. Approdata in Gazzetta ufficiale, con la serie generale n. 49 di ieri, 28 febbraio 2024, la **legge n. 18/2024**, di conversione del Dl n. 215/2023 (il "Milleproroghe"). L'iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo originale, con l'approvazione di nuove disposizioni anche di natura fiscale. Vediamo le principali:

Riapertura dei termini per la definizione agevolata della rottamazione-*quater*

Si riaprono i termini, fino al prossimo 15 marzo, per i pagamenti della rottamazione-*quater* (articolo 1 comma 231 della legge n. 197/2022) che devono effettuare i soggetti che pur aderendo all'agevolazione non hanno versato le prime tre rate. Il nuovo articolo 3-*bis* del decreto n. 215/2023 appena convertito prevede infatti che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (quindi 31 ottobre e 30 novembre 2023, termini già slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 **non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 il debitore effettua l'intero pagamento delle rate mancanti**. È prevista, a norma di legge, **una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024**.

Agevolazioni prima casa "under 36", ok se il preliminare prima del 31 dicembre 2023

Il decreto contiene una parziale estensione dei termini per i giovani sotto i 36 anni (e con Isee annuo non superiore a 40mila euro) che intendono usufruire delle agevolazioni "extra" per l'acquisto della prima casa (articolo 64 commi 6, 7 e 8 Dl n. 73/2021) introdotte sugli acquisti della prima casa avvenuti con atti di compravendita stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il decreto convertito, infatti, stabilisce che i benefici vengono riconosciuti anche quando entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il solo contratto preliminare di compravendita, a condizione che l'atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Stesso termine anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci. Agli acquirenti che nel frattempo hanno stipulato l'atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e oggi, 29 febbraio 2024 (ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), viene riconosciuto un credito d'imposta sulle imposte versate in eccesso rispetto all'applicazione delle agevolazioni, che sarà utilizzabile nel 2025.

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022

Il decreto apre una finestra per il ravvedimento speciale delle irregolarità riguardanti le dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta 2022. Viene infatti estesa alle violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità che era stata prevista dalla legge di Bilancio 2023 per le dichiarazioni fiscali fino all'anno d'imposta 2021 (articolo 1, commi da 174 a 178 legge n. 197/2022). Il versamento delle somme dovute andrà effettuato entro il 31 marzo 2024. È possibile la rateazione, con quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive

alla prima sono dovuti gli interessi al 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Valgono le regole previste dall'articolo 21 commi 1 e 2 del DL n. 34/2023.

Agevolazioni nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

Viene esteso al 2024 e 2025, con modifiche, il regime fiscale di favore introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016) nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, per il 2024 e il 2025 i redditi dominicali e agrari, sommati insieme, restano esenti da Irpef fino a 10mila euro, concorrono al reddito complessivo per il 50% da 10mila a 15mila euro e per il 100% per gli importi superiori oltre i 15mila euro. Sono escluse le società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno optato per l'imposizione secondo le regole del reddito agrario dell'articolo 32 del Tuir.

Bonus psicologo, più risorse per il 2024

Viene incrementato di 2 milioni di euro per il 2024 il limite massimo di spesa per il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, il cosiddetto "bonus psicologo" (articolo 1-quater del DL n. 228/2021).

VENERDI' 01 – LETTERE INTENTO E PROCEDURA PER LA FATTURAZIONE

Dal 1° febbraio 2024 è stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determina il rifiuto della fattura elettronica emessa se viene riscontrata l'invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore. Per contrastare le frodi IVA realizzate con utilizzo di falso plafond, già dal 1° gennaio 2022 vengono effettuate analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d'intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali, invalidando inoltre quelle già utilizzate. Una volta riscontrata l'irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale sia al fornitore destinatario della dichiarazione d'intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità. Con l'introduzione di un controllo preventivo - al momento della ricezione della fattura da parte dello Sdi - relativo alla validità della dichiarazione di intento, saranno esclusi i casi in cui occorrerà procedere alla successiva correzione di fatture non imponibili IVA. Al fine di emettere correttamente il documento in regime di non imponibilità IVA deve essere compilato nella fattura elettronica lo specifico **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoData> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. **24012398734234567-000001**)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'esportatore abituale dovrà:

- verificare i requisiti per potersi avvalere delle disposizioni per gli esportatori abituali;
- compilare la dichiarazione d'intento, utilizzando l'apposito modello e inviare la stessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate;
- acquisire la ricevuta rilasciata dalla Agenzia delle Entrate contenente anche il numero di protocollo identificativo della stessa;
- inviare la stessa per conoscenza al fornitore per permettergli la verifica e la corretta emissione fattura (ancorché non obbligatorio risulta consigliato);
- verificare la corretta indicazione sulla fattura della dichiarazione di intento.

Obblighi del fornitore

Il **fornitore dell'esportatore abituale** dovrà invece, al fine di verificare la correttezza degli adempimenti da parte dell'esportatore abituale, utilizzando il proprio **cassetto fiscale. Solo successivamente potrà emettere fattura in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972.**

La preliminare verifica della dichiarazione di intento nel cassetto fiscale è condizione necessaria per l'emissione del documento in regime di non imponibilità. In caso di spedizione merci si ricorda che la data di verifica deve essere antecedente al DDT di uscita della merce.

Si ricorda che per poter accedere al proprio cassetto fiscale è necessario disporre delle credenziali Fisconline/SPID o aver delegato un intermediario all'accesso; una volta entrati nel portale è necessario selezionare dal menù "**Cassetto fiscale – Consultazioni – Comunicazioni – Dichiarazioni di intento**". Cliccando sulla dichiarazione presente sarà possibile visionarla e stamparla. La tipologia di operazione IVA da indicare in fattura è identificata dal **codice natura N3.5** "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento".

Nella fattura andrà indicato il bollo di virtuale di 2 € per vendite o prestazioni superiori a 77,47 €

Il fornitore non è più tenuto a compilare il registro relativo alle dichiarazioni di intento ricevute. Tuttavia, si consiglia in ogni caso di provvedere alla conservazione per anno delle dichiarazioni ricevute e riscontrate al fine di monitorare correttamente gli importi fatturati in regime di non imponibilità, nel limite previsto dalle dichiarazioni di intento.

VENERDI' 01 – MODELLO IVA 2024 – ANNO IMPOSTA 2023- PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE.**TERMINE DI PRESENTAZIONE MODELLO IVA 2024 – ANNO IMPOSTA 2023**

In base all'art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione **IVA 2024, relativa all'anno d'imposta 2023** deve essere presentata nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **30 aprile 2024**.

Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E SOGGETTI ESONERATI

Sono **obbligati** in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. Per la presentazione della dichiarazione da parte di particolari categorie di dichiaranti (curatori fallimentari, eredi del contribuente, società incorporanti, società beneficiarie in caso di scissione, ecc.) si vedano i successivi paragrafi 2.3 e 3.3.

Sono **esonerati** dalla presentazione della dichiarazione IVA, in particolare, i seguenti soggetti d'imposta:

– i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato **esclusivamente** operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato **soltanto** operazioni esenti. L'esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);

– i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6;

– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");

– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);

– i soggetti passivi d'imposta nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;

– i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (vedi Appendice alla voce: "Attività di intrattenimento e di spettacolo");

– i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-quinquies per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta;

– i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).

Versamenti e rateizzazione

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett.b), del d.P.R. n. 542 del 1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001).

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

Riepilogando, il soggetto IVA può:

– versare in un'unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima;

– versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40%

per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Compensazione e Rimborsi

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a **5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità** sull'istanza da cui emerge il credito. In caso di invio telematico del modello Iva senza l'apposizione del visto di conformità i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate scarteranno gli F24 presentati con compensazioni orizzontali di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro. È possibile presentare un modello Iva integrativo munito del visto di conformità apposto da un professionista non presente nel primo invio, barrando la casella "modifica istanza precedente". Il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo conto dei crediti richiesti in compensazione orizzontale in tutto l'anno (quindi, sommando tutti gli importi chiesti in compensazione).

Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla presentazione della dichiarazione Iva 2024, per l'anno d'imposta 2023, l'utilizzo fino alla soglia di 5.000 euro è consentito già dal 1° gennaio 2024, mentre l'utilizzo per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione Iva 2024, con l'obbligo del Visto di Conformità, ai sensi dell'art.35 del D.lgs.241/1997, apposto da un Professionista abilitato iscritto nell'elenco tenuto dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

VENERDI' 01 – PAGAMENTI PER CONTANTE IN VIGORE GIA' DAL 1° GENNAIO 2023 MAX €4.999,99

Anche per il 2024 il limite di utilizzo del denaro contante rimane quello in essere all'1/01/2023 pari ad euro **€4.999,99**. **Per pagamenti superiori a tale importo è necessario utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili quali, bonifici, assegni bancari e circolari, bancomat, carte di credito, etc.**

VENERDI' 01 – FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER SOGGETTI FORFETTARI E MINIMI

Il decreto legge n.36/2022 attua le "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". **L'articolo 18, commi 2 e 3**, del Decreto contiene le misure che estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che: L'obbligo entra in vigore per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettario. Infatti l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:

-rientrano nel cosiddetto "**Regime di Vantaggio**" **cd.Minimi** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

-applicano il "**Regime Forfettario**" di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal fine, dall'1/01/2024 diventa obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica da parte dei soggetti **FORFETTARI e MINIMI** (categoria quest'ultima ad esaurimento). **Fanno eccezione i Professionisti Sanitari** soggetti all'invio Tessera Sanitaria che continueranno ad emettere fatture cartacee per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei loro pazienti persone fisiche private, mentre per le prestazioni rese a strutture sanitarie dovranno emettere fattura elettronica.

VENERDI' 01 – SI RICORDA CHE DAL 1° LUGLIO 2022 E' ENTRATO IN VIGORE: - L'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DA E PER SAN MARINO

Si segnala che dal **1° luglio 2022** è operativo il trattato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino che introduce la **fattura elettronica nell'interscambio di beni tra i due Paesi**.

Il D.M. 21.06.2021 del Min. Economia e Finanze e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5.8.2021 n. 211273 hanno dato attuazione alla modifica introdotta dall'art. 12 del 34/2019 (DL Crescita), prevedendo un periodo transitorio dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 in cui la fatturazione elettronica era facoltativa.

Dal 1° luglio 2022 tutti gli operatori economici saranno invece tenuti ad emettere fatture e note di variazione in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).

In deroga a quanto previsto l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge (es. contribuenti forfettari che hanno percepito nel 2021 ricavi o compensi ragguagliati ad anno inferiori a 25.000 euro e che non sono pertanto obbligati alla fatturazione elettronica).

Ambito di applicazione

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni tra soggetti passivi d'imposta (**B2B**) e in particolare:

-**le cessioni di beni** effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti a San Marino (cessioni non imponibili equiparate agli artt. 8 e 9 del DPR 633/72);

-**gli acquisti di beni** effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (con assolvimento dell'imposta a norma dell'art. 71 del DPR 633/72).

Il decreto disciplina, quindi, le sole transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.

Cessione di beni verso San Marino

Il processo, le modalità e i termini di fatturazione sono analoghi a quelli previsti per le fatture emesse verso soggetti nazionali per via del rimando al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Le fatture elettroniche relative a cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici identificati nel territorio di San Marino, sono trasmesse tramite SdI all'ufficio tributario di San Marino.

Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

- il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo "codice destinatario" quello attribuito all'ufficio tributario di San Marino (**2R4GTO8**);
- nel campo "natura" il codice "N3.3" ("non imponibili – cessioni verso San Marino").

L'ufficio di San Marino effettua la verifica del regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.

Quest'ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell'operatore italiano, all'interno della propria area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**", la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l'esito del controllo operato dall'ufficio Tributario di San Marino.

Se **entro i quattro mesi successivi** all'emissione della fattura, l'ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi emette nota di variazione**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Momento di effettuazione

Come ribadito anche dall'art. 1 del D.M. 21.06.2021, le operazioni si considerano effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Acquisti di beni da San Marino

Gli acquisti da operatori sammarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano (accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti coinvolti nell'operazione) sono ivi assoggettati ad IVA.

Le fatture elettroniche sono trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

In base agli accordi tra gli operatori coinvolti, le cessioni possono recare o meno l'addebito dell'imposta (con obbligo per il soggetto nazionale di assolvere il tributo con il meccanismo del *reverse charge*)

Se la fattura elettronica indica l'ammontare dell'Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L'Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario.

L'esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all'ufficio tributario e al cessionario; quest'ultimo da tale momento può operare la detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l'ammontare dell'Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI **assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione.**

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all'articolo 6, comma 9-bis, D. Lgs. 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.

Va segnalato, tuttavia, che potrebbe verificarsi anche l'ipotesi in cui l'acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso va predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l'operazione transfrontaliera, come previsto per tutte le operazioni con l'estero dal 1° luglio 2022 (cfr. nostra circolare n. 21/2022).

Prestazioni di servizi

Per le **prestazioni di servizi verso San Marino**, invece, resta **opzionale l'emissione di fattura elettronica**: l'art. 20 del Dm 21 giugno 2021 prevede infatti che gli operatori stabiliti in Italia, per le prestazioni rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, possono emettere la fattura di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), del Dpr 633/1972, in formato elettronico tramite lo Sdi (con l'utilizzo del numero di identificazione dell'operatore sammarinese e **il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino – 2R4GTO8**).

Lo Sdi trasmette poi la fattura elettronica all'Ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.

Questa opportunità, però, è limitata alle operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972.

Essendo tuttavia previsto – dal 1° luglio 2022 – che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi dello Sdi (il cosiddetto nuovo esterometro), per tutte le altre operazioni che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarinesi sarà necessario emettere la fattura elettronica indicando, nel caso in cui il cliente sia un operatore, nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri "XXXXXXX" e specificando nel campo partita Iva del «Cessionario/Committente» il codice «OO9999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumatore, può essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette zeri).

Tuttavia, in queste due ultime ipotesi la fattura si ferma allo Sdi, dato che quest'ultimo non è in grado di fare l'invio all'Ufficio tributario, e dovrà pertanto essere trasmessa al cliente sammarinese una fattura di cortesia.

In caso di **servizi resi da operatori sammarinesi**, è sempre obbligatoria da parte dei committenti italiani l'emissione dell'autofattura e la sua doppia registrazione in quanto il Dm 21 giugno 2021 non prevede che gli operatori sammarinesi possano emettere e-fatture per prestazioni di servizi; perciò in questa ipotesi deve essere predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per comunicare l'operazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.

VENERDI' 01 – SI RICORDA CHE DAL 1° LUGLIO 2022 E' ENTRATO IN VIGORE:

- L'OBBLIGO DELLA INTEGRAZIONE DELLA FATTURA INTRA-UE O EXTRA UE MEDIANTE FATTURA ELETTRONICA PER SINGOLA OPERAZIONE-**
- L'OBBLIGO DI EMETTERE FATTURE ATTIVE ELETTRONICHE PER OPERAZIONI UE-**

Si segnala che dal 1° Luglio 2022 per le transazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia, è **scattato il nuovo obbligo di trasmissione dei dati in formato Xml e-fattura al Sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate operazione per operazione, e conseguentemente è stato soppresso l'obbligo dal 3° trimestre 2022 della comunicazione per operazioni transfrontaliere**. La rivoluzione, che fino all'ultimo è stata oggetto di richiesta di proroga e che, ad oggi attende anche l'emanazione di necessari chiarimenti da parte delle Entrate, sembra in dirittura d'arrivo con alcune novità dell'ultimo momento.

L'adempimento non coinvolge le operazioni che hanno fatto oggetto di dichiarazione doganale ovvero di fattura elettronica. Sotto questo ultimo profilo si segnala che, trattandosi di trasmissione di dati, anche se con formato Xml e-fattura, la ricezione di una fattura dall'estero nel formato adeguato comporta sempre la trasmissione dell'integrazione della stessa, a meno che il fornitore estero (cosa possibile, ma eccezionalmente rara) non si sia registrato allo Sdi.

Questa specifica considerazione ha degli effetti anche in materia di conservazione del documento ricevuto ovvero della fattura attiva estera trasmessa allo Sdi con indicazione nel codice destinatario il dato convenzionale «XXXXXXX». In entrambi i casi, non trattandosi di fattura elettronica, il contribuente può ancora gestirla in analogico, conservando la carta della fattura estera ricevuta o della fattura emessa verso il cliente non residente. Questo perché l'obbligo di conservazione elettronica è solo riferito alle fatture elettroniche. Tale facoltà non sussiste nel caso in cui il contribuente non voglia conservare su carta il documento, ma lo voglia mantenere in elettronico. In questo caso il documento (entro il termine, di tre mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi) deve essere conservato secondo le modalità previste dal Dm 17 giugno 2014 e dalle linee guida Agid operative dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo adempimento comporta anche l'abbandono, per le operazioni che si considerano effettuate dal 1° luglio 2022, dei codici tipo documento riservati all'esterometro (ad esempio TD10 per la fattura d'acquisto intracomunitario o TD11 per la fattura d'acquisto dei servizi intracomunitari). Questi codici vanno sostituiti dai codici «Tipo Documento»:

- «TD01» per la fattura attiva verso il non residente;**
- «TD17» per l'integrazione della fattura passiva o autofattura per i servizi intraUe ovvero extra-Ue;**
- «TD18» per l'integrazione della fattura intracomunitaria di acquisto di beni;**

-«TD19» per l’acquisto di beni già esistenti in Italia da soggetto non residente (Ue o extra-Ue).

Anche se sul punto si attende un chiarimento delle Entrate, il nuovo esterometro (come la precedente comunicazione) per gli enti non commerciali dovrebbero riguardare le sole operazioni commerciali.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna **operazione attiva**, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna **operazione passiva**, entro il **quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.**

PROFILI SANZIONATORI

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all’esterometro.

Il novellato art. 11 co. 2-*quater* del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall’1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l’introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all’1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

VENERDI’ 01 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CARTELLE SCADUTE >€.1.500,00

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare **superiori a €.1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, con la Risoluzione n°18/E del 21/02/2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo “RUOL”**. In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il predetto codice deve essere esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nella stessa sezione, nel campo “ente” va indicata la lettera “R”. Nel campo “prov.” Va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.

VENERDI’ 15 – ROTTAMAZIONE QUATER – VERSAMENTO RATE SCADUTE: 31/10/2023, 30/11/2023 E 28/02/2024

Entro oggi 15 marzo 2024 e max entro il 20 marzo 2024 (tolleranza di 5 giorni) bisogna effettuare i pagamenti della rottamazione-*quater* (articolo 1 comma 231 della legge n. 197/2022). I soggetti che pur aderendo all’agevolazione non hanno versato le prime tre rate, mediante il nuovo articolo 3-*bis* del decreto n. 215/2023 appena convertito prevede, che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (quindi 31 ottobre e 30 novembre 2023, termini già slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non fa decadere dalla definizione se entro il **15 marzo 2024** e max 20 marzo 2024, il debitore effettua l’intero pagamento delle rate mancanti. Infatti, è prevista, a norma di legge, una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro **mercoledì 20 marzo 2024**

VENERDI’ 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA

I soggetti IVA devono procedere all’**emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione IVA del mese di FEBBRAIO 2024.

VENERDI’ 15 - IVA – ESTEROMETRO VIA SDI – FATTURE ACQUISTI TRASNAZIONALI – REGISTRATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (codici TD17, TD18 e TD19), per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure ricevuta una fattura elettronica tramite il SdI.

VENERDI' 15 - IVA – ESTEROMETRO VIA SDI – FATTURE PER CESSIONI TRASNAZIONALI – EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa una fattura elettronica tramite il SdI. In particolare, l'invio dei dati al SdI deve avvenire entro i termini ordinari previsti per l'emissione delle fatture, pertanto il termine in oggetto **riguarda l'ipotesi della fatturazione differita** delle operazioni, mentre nel caso di **fatturazione immediata i dati devono essere inviati entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione.**

LUNEDI' 18 – INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA “CU 2024” PERIODO IMPOSTA 2023

Essendo il 16 marzo 2024 sabato, scade oggi, per i sostituti d'imposta, il termine per l'invio telematico dei **modelli CU 2024 – periodo d'imposta 2023-** relativi ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. L'invio “online” dei modelli della Certificazione Unica (CU), attestano gli emolumenti pagati e le ritenute, ove operate, nell'anno d'imposta 2023. La certificazione unica (CU) è stata introdotta per consentire all'amministrazione finanziaria di elaborare e inviare ai contribuenti il modello 730 precompilato.

Si segnala in particolare che la scadenza telematica di oggi riguarda: l'invio delle certificazioni riguardanti i **dipendenti e assimilati, ed i collaboratori occasionali non titolari di partita IVA.** Mentre per quanto riguarda le certificazioni dei compensi corrisposti nell'anno 2023 a **sogetti titolari di partita IVA**, i sostituti d'imposta possono provvedere all'**invio telematico max entro il 31/10/2024** data di scadenza anche dell'invio del modello 770/2024.

LUNEDI' 18 – CONSEGNA AI PERCETTORI DELLA CERTIFICAZIONE UNICA “CU 2024”

Entro oggi i sostituti d'imposta devono consegnare ai lavoratori dipendente, ai professionisti, agli agenti, ai procacciatori, e ad altri percettori di redditi diversi, il modello di certificazione unica CU 2024, **attestante gli emolumenti ed utili pagati e le ritenute, ove operate, nell'anno d'imposta 2023.**

LUNEDI' 18 – CONSEGNA AI PERCETTORI DELLA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI “CUPE 2024”

Scade il termine per la consegna ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di Utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, della Certificazione degli Utili e dei Proventi Equiparati corrisposti nell'anno 2023. La certificazione **non deve essere rilasciata quando gli utili e agli altri proventi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva del 26% ai sensi degli artt. 27 e 27-ter D.P.R. n.600/73.**

**LUNEDI' 18 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/02/2024
REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE**

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il 16/02 **scorso.**

Per sanare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti possono provvedere a regolarizzare la loro posizione applicando i parametri di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

-“1989”, Interessi sul ravvedimento IRPEF; “1990” interessi sul ravvedimento IRES; “1991” interessi sul ravvedimento IVA; “1992” interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive”; “1993” interessi sul ravvedimento IRAP”; “1994” interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale”; “1995” interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale”.

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

-8901 “Sanzione pecuniaria Irpef”; -8902 “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”;-8903 “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; 8904 “Sanzione pecuniaria IVA;-8905 “Sanzione pecuniaria Irpeg”; 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta”; 8907 “Sanzione pecuniaria IRAP”;-8908 “Sanzione pecuniaria oltre II.DD.”; 8909 “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”;-8910 “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”;-8911 “Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;-8912 “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.” ”;-8918 “Sanzione pecuniaria IRES”; 8913 “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” ettc.

Errori formali: il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

LUNEDI' 18 – SCADENZA 3°RATA DI ACCONTO D.L.18/10/023 N.145 – SCADENZA 2° RATA DI 5

Si fa presente che il D.L. 145/2023, art.4) riporta: “Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette”:

*“Per il solo periodo d'imposta 2023, **le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della terza rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e***

assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

**LUNEDI' 18 –TASSA CC.GG. – VERSAMENTO TASSA ANNUALE – SOCIETA' DI CAPITALI -
BOLLATURA LIBRI SOCIALI – codice tributo “7085”- Anno d'imposta 2024 -**

Termine utile per procedere al versamento della tassa di CC.GG. inerente alla numerazione e alla bollatura di libri e registri tenuti dagli esercenti imprese soggetti IVA, da corrispondere da parte delle SOCIETA' di CAPITALI (S.p.A. S.a.p.A. S.r.l. S.r.l.s.), nella misura forfettaria di €. **309,87, oppure di €. 516,46** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data dell'1.1.2024, l'importo di Euro 516.456,90. **Si fa presente che le società neo-costituite nel 2024 hanno già provveduto al pagamento della tassa mediante bollettino postale**, pertanto sono escluse dalla presente scadenza. Mentre, la tassa è dovuta anche dalle società di capitali sottoposte a liquidazione o a procedure concorsuali. Tuttavia la giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino, 19/02/1996) ha esonerato dal pagamento le società fallite sul presupposto che il curatore fallimentare è obbligato alla tenuta delle scritture previste dalla legge fallimentare e non anche di quelle imposte dal Codice civile. Al momento della vidimazione dei libri sociali quali, libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali, occorre apporre la marca da bollo nella misura di 16,00 euro ogni 100 pagine ed esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso. Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa: le ditte individuali, le società di persone; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti non commerciali; le società di capitali sportive dilettantistiche. Queste società, benché escluse dal versamento della tassa di concessione governativa, sono comunque soggette al pagamento dell'imposta di bollo in misura doppia (32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

LUNEDI' 18 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

LUNEDI' 18 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI GENNAIO 2024 -

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese precedente (**Mod. DM10/2**). Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale “DM10”**.

LUNEDI' 18 - II.DD. - VERSAMENTO RITENUTE SU DIVIDENDI CORRISPOSTI ANNO D'IMPOSTA 2024

Le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, che per hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, versano le **ritenute a titolo d'acconto e/o d'imposta su dividendi** corrisposti nel trimestre solare precedente, come segue: -1°trimestre 2024 – codice tributo: 1035 - scadenza 16/04/2024; -2°trimestre 2024 – codice tributo: 1035 - scadenza 16/07/2024; -3°trimestre 2024 – codice tributo: 1035 - scadenza 16/10/2024; -4°trimestre 2024 – **codice tributo: 1035 - scadenza 16/01/2025.**

LUNEDI' 18 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE PRECEDENTE

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –**codice tributo 6728**. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di €.20,00, si avrà: base imponibile €.14,49; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

LUNEDI' 18 – LOCAZIONI BREVI – VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SUI CANONI

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21% / 26%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di FEBBRAIO 2024** relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: **1919**.

LUNEDI' 18 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE – Legge Biagi-

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice **1040** (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi).** Infatti per prestazioni occasionali, **sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro**, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

LUNEDI' 18 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 24% - 25,98% - 34,23% -

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS dovuti** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-**24%** per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, compreso i pensionati (codice tributo C10);

-**25,98%** agli iscritti alla gestione separata **titolari di partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

-**34,23%** ai non titolari di **partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

LUNEDI' 18 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE FEBBRAIO 2024– ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **FEBBRAIO 2024**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo "6002 – anno di riferimento "2024"**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 250 mila euro (nuovo valore entrato in vigore dal 22/10/2015, precedente 50 mila euro)** per ciascun periodo d'imposta (**art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74**), è stato precisato che il momento consumativo del reato è individuato dal citato **art.10-ter** nell'omesso versamento dell'IVA "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo". Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento **all'anno d'imposta 2023, qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2024 sia superiore ad euro 250 mila.**

Per le Imprese Agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 700 mila euro, oppure in caso di conseguimento di un volume d'affari inferiore, che non abbiano optato per la liquidazione IVA trimestrale, va effettuato entro oggi il pagamento dell'eventuale debito iva del mese di **Dicembre**. Sono esonerati dall'obbligo di liquidazione periodica mensile o trimestrale: gli imprenditori agricoli in regime di esonero (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7 mila euro); i soggetti che nel mese precedente non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva. I produttori agricoli che hanno realizzato impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali o fotovoltaiche, qualora l'attività agricola sia gestita in regime speciale IVA ai sensi dell'art.34 del DPR n.633/72, devono tenere la contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72. La separazione delle attività deve essere effettuata qualora sussistano queste due condizioni: 1) l'attività agricola rientri nel regime speciale; 2) l'energia prodotta non venga destinata esclusivamente all'autoconsumo. In tale fattispecie la liquidazione periodica dell'IVA è distinta. Infatti deve essere determinato il debito d'imposta derivante dalla attività in regime speciale e distintamente quello derivante dall'attività di produzione di energia elettrica.

LUNEDI' 18 - IVA - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2023 (Modello IVA 2024)

Scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento IVA del **conguaglio dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale 2023**. Il **codice tributo** da utilizzare è **"6099"** mentre l'anno da indicare è il **2023**. L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il **16 marzo** di ciascun anno nel caso in cui il

relativo importo superiori euro **10,33** (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. **Il versamento può essere effettuato in forma rateizzata e con applicazione degli interessi con scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese e comunque non oltre il mese di dicembre 2024.** Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435/2001 (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999, come modificati dall'art. 7-quater, comma 20, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225).

LUNEDI' 18 - IL.DD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 – AGENTI RITENUTA 23% -

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: -redditi di lavoro dipendente (**1001**), **indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo, provvigioni (1040), collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1001)**, ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; -l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonché del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37, comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percipienti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percipienti sono soggetti IRES. Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%, (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procuratori d'affari). **Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percipienti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartella copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.**

Novità: Dall' **01/01/2017** il codice da utilizzare in **F24 non sarà più il 1038** ma il codice tributo **1040**, già riferito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni, previste all'articolo 25 del medesimo decreto.

LUNEDI' 18 – ATTIVITA' POMPE FUNEBRI – COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA -

Entro oggi i contribuenti che svolgono attività di pompe funebri devono inviare all'Anagrafe Tributaria le spese sostenute dai familiari intestari di fatture in dipendenza della morte di persone nell'anno 2023, con riferimento a ciascun decesso. A tal fine bisogna indicare il soggetto deceduto e dei soggetti intestari del documento fiscale.

MERCOLEDI' 20– CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE –

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono **i produttori, gli utilizzatori non finali di imballaggi e gli importatori**. Si rimanda al Regolamento CONAI per gli adempimenti dichiarativi e contributivi da versare.

LUNEDI' 25 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall'Ente stesso.

LUNEDI' 25 - IVA - SCAMBI INTRA-UE CESSIONI/ACQUISTI MESE DI FEBBRAIO 2024 – -ELENCHI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI – ADEMPIMENTO STATISTICO MENSILE

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall'applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. "quick fixes" (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

-l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello **INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater)** su base trimestrale;

-per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l'innalzamento della soglia di presentazione a **350.000,00 euro** (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti – modello acquisti di beni INTRA 2-bis);
 -l'eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-*quater*) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
 -la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;
 -l'introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;
 -l'introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".
 Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall'1.1.2022.
 L'Agenzia evidenzia che nell'ambito della cooperazione tra Amministrazioni, se richiesto dallo Stato UE del fornitore, la stessa segnalerà l'operazione erroneamente inquadrata come UE. A seguito di tale segnalazione lo Stato del fornitore potrà attivarsi al fine di recuperare l'IVA.

OPERAZIONI TRA OPERATORI UE

Cessioni di beni / Prestazioni di servizi resi

Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES	L'operatore italiano emette fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 o non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
Uno degli operatori <u>non</u> è iscritto al VIES	L'operatore italiano emette fattura con applicazione dell'IVA. L'erroneo trattamento della cessione quale operazione UE (non imponibile) è sanzionato dal 100% al 200% dell'imposta (art. 6, D.Lgs. n. 471/97).
Acquisti di beni / Prestazioni di servizi ricevuti	
Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES	Alla fattura estera ricevuta (senza IVA) va applicato il "reverse charge" ex art. 47, DL n. 331/93 o art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
Uno degli operatori <u>non</u> è iscritto al VIES	L'operatore UE deve emettere fattura con applicazione dell'IVA vigente nel proprio Stato. La fattura ricevuta va registrata (IVA compresa) soltanto in contabilità generale al fine di documentare il relativo costo. In caso di ricevimento di una fattura estera senza IVA l'operatore italiano non può applicare il "reverse charge". Anche tale fattura va registrata soltanto in contabilità generale.

INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE INTRACOMUNITARIO

Ai sensi dell'art.46) DL 331/1993, le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere numerate e integrate dal cessionario (acquirente) con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni (aliquote IVA italiane: 4%, 10%, 22%). Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Ai sensi dell'art.47) DL 331/1993 le predette fatture di acquisto previa integrazione con l'IVA italiana (integrazione da indicare sul documento cartaceo ricevuto dal Fornitore UE: importo imponibile, IVA, nr. progressivo registro acquisti e nr. progressivo registro fatture emesse), devono essere registrate distintamente, con il metodo dell'inversione contabile (reverse charge) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, oltre che nel registro di cui all'art.25 del DPR 633/72 (registro degli acquisti) anche nel registro di cui all'articolo 23 del DPR 633/42 (registro delle fatture emesse – oppure nel registro dei corrispettivi art.24 DPR 633/72) secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

SABATO 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta con F24 mod.Elide -

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1°MARZO 2024;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/03/2024.
- contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.

L'imposta di registro va versata mediante la delega di pagamento modello F24 modello Elide -acronimo di Elementi Identificativi - (il modello F23 non è più utilizzabile dal 01/01/2015) mediante appositi codici tributo all'uopo predisposti: ad esempio:

-1500 per la prima registrazione - codice 1501 per le annualità successive - codice 1502 per cessioni del contratto - codice 1503 per risoluzioni del contratto - codice 1504 per proroghe del contratto - codice 1505 per l'imposta di bollo - codice 1506 per i tributi

speciali e compensi - codice 1507 per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - codice 1508 per gli interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - codice 1509 per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo versamento - codice 1510 per gli interessi in caso di tardivo versamento.

N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo € 16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso. Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorchè assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, deve entro 48 ore dalla consegna del medesimo, comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da € 103,00 a € 1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito modello RLI, obbligatorio del 01/04/2014. Regime opzionale per la cedolare secca: la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato SIRIA. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. N.B.: dal 04/08/2013 è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica).

La legge di Stabilità 2016 ha rimesso mano alle norme relative alle modalità con cui va registrato il contratto di affitto. La registrazione della locazione, infatti, dal 1° gennaio 2016, deve essere fatta solo dal padrone di casa, ossia il locatore (e non più dal conduttore o dal professionista che ha redatto l'atto), il quale ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto, dovendo poi, nei successivi 60 giorni, comunicarlo al conduttore e all'amministratore di condominio.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE?

Al locatore, come detto, vengono dati 30 giorni di tempo per procedere alla registrazione del contratto di affitto, dal momento in cui questo viene firmato.

Il contratto di locazione viene considerato inesistente se la registrazione non viene effettuata, con la conseguenza che, qualora non sia pagato il canone o non venga liberato l'immobile alla data di scadenza del rapporto, non si può procedere allo sfratto con sistema abbreviato, necessitando invece una causa ordinaria di occupazione senza titolo, strada dunque non solo più lunga ma anche molto più dispendiosa.

Dalla registrazione, poi, entro i successivi 60 giorni, spetta al padrone di casa comunicare l'assolvimento dell'onere fiscale al conduttore e all'amministratore del condominio di modo che quest'ultimo possa procedere con l'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.

Nonostante la normativa non precisi le modalità con cui effettuare tale comunicazione, la raccomandata a.r. o la posta elettronica certificata sono i mezzi più adeguati.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME PAGARE L'IMPOSTA DI REGISTRO?

Le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. È possibile, tuttavia, far gravare l'intera imposta sul locatore; mentre non è accettata la pattuizione inversa.

La legge di Stabilità 2016, in realtà, sembra aver eliminato la norma per cui entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; quindi, mentre prima, in caso di mancato versamento dell'imposta di registro, l'Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, con tanto di interessi e sanzioni, ad entrambe le parti (locatore o conduttore) ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l'altro, ora che l'obbligo di registrazione spetta al solo locatore, pare che soltanto su quest'ultimo possa ricadere la responsabilità dell'omesso versamento d'innanzi al Fisco.

In base alle modalità con cui viene effettuata la registrazione si delineano le relative modalità di pagamento dell'imposta. Al riguardo, se si opta per la registrazione su supporto cartaceo, è necessario utilizzare il modello F24 Elide, anche telematico, se invece si ricorre alla via telematica, anche il pagamento diventa telematico e contemporaneo alla registrazione. Si può adempiere all'imposta o con frequenza annuale, dunque per ogni anno di durata del contratto, oppure in un solo momento per la complessiva durata, beneficiando di una relativa riduzione. In entrambi i casi, l'importo versato con attinenza alla prima annualità non può essere mai più basso di 67 euro.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI: per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%). Si fa presente che tale agevolazione è stata rimossa dal 1 gennaio 2020.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO?

Per tardato pagamento, ai fini dell'imposta di registro, la sanzione prevista va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta e degli interessi.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE?

L'omessa registrazione, ai fini delle imposte dirette, viene a configurare rispettivamente:

- 1) la presunzione, a meno che non intervenga la prova contraria, della sussistenza del rapporto di locazione anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto l'accertamento;
- 2) l'esistenza di un canone del 10% del valore dell'immobile.

Si precisa, inoltre, che l'omessa registrazione del contratto di affitto entro il termine previsto, dà diritto al conduttore di poter avanzare al giudice la richiesta di ricondurre la locazione a parametri conformi a quelli stabiliti per i contratti di 4 anni o per quelli con canone concordato.

In questo modo, quindi, l'inquilino ha facoltà di richiedere la restituzione dei maggiori importi versati rispetto al dovuto a titolo di canone di affitto, sia durante il rapporto di locazione che una volta scaduto, e comunque mai dopo i 6 mesi successivi al reale rilascio dell'immobile locato.

CONTRATTO DI AFFITTO IN NERO: COSA SI RISCHIA?

Grazie alla legge di Stabilità 2016 sono terminati i problemi connessi all'eliminazione, prevista dalla Corte costituzionale, della possibilità di penalizzare il locatore responsabile di non aver registrato il contratto o di averlo registrato per importi inferiori. In base al nuovo comma 5 dell'articolo 13 della manovra finanziaria per il 2016, infatti, viene ribadito che nei confronti di tutti i soggetti che, in forza del Dlgs 23/2011, hanno pagato un corrispettivo più basso fino alla data di pubblicazione (16 luglio 2015) della sentenza che ha dichiarato incostituzionali, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del medesimo Dlgs, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per suddetto periodo risulta, su base annua, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.

Imposta di registro:

- L1 Locazione di immobile ad uso abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo: imposta 2% del 70% del canone;
- L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA): imposta di registro € 67;
- L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo: imposta di registro € 200;
- S1 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA: imposta di registro 1% del canone;
- S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro € 200;
- T1 Affitto di fondo rustico: imposta di registro 0,50% del canone;
- T2 Affitto di fondo rustico agevolato: imposta di registro € 67;
- T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere: imposta di registro 2% del canone;
- T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) imp.reg.€ 67,00

SABATO 30 – APPROVAZIONE PROGETTO BILANCIO 2023 E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Gli amministratori, che intendono fare approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio **max 29 Aprile 2024**), entro oggi sono chiamati a redigere il progetto di bilancio, a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci e qualora la società abbia l'Organo di controllo a consegnarne copia ai sensi dell'art. 2429, comma 1, Codice Civile.

- **IL 31 MARZO 2024 E' LA DOMENICA DI PASQUA PERTANTO GLI ADEMPIMENTI VANNO IN SCADENZA A MARTEDI' 02 APRILE 2024.**

DOMENICA 31 – TREGUA FISCALE – SALDO VERSAMENTO REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI FISCALI

Scade oggi il termine, per i contribuenti interessati, per effettuare il versamento a saldo ai fini della regolarizzazione delle seguenti violazioni:

-irregolarità formali, art.1) commi 166/173 Legge 29/12/2022 n.197, euro 200,00 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. In particolare il versamento è eseguito in **due rate di pari importo entro il 31/03/2023** (poi prorogato al 31/10/2023) ed il saldo il **31/03/2024**, oppure in unica soluzione entro il 31/03/2023 (poi prorogato al 31/10/2023). Il pagamento va effettuato con modello **F24, codice tributo TF44 esposto nella sezione Erario**.

DOMENICA 31 - ENASARCO- AGENTI E RAPPRESENTANTI – VERSAMENTO CONTRIBUTI F.I.R.R. 2023

Scade oggi il termine per le Casi Mandanti (Preponenti) di provvedere:
al versamento annuale dei contributi per il fondo F.I.R.R. 2023, così determinato:

-Agenti e rappresentanti Monomandatari:

- 4% sulle provvigioni fino a **Euro 12.400,00**;
- 2% sulla quota delle provvigioni tra **Euro 12.400,01** e **Euro 18.600,00**;
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre **Euro 18.600,01**;

-Agenti e rappresentanti Plurimandatari:

- 4% sulle provvigioni fino a **Euro 6.200,00**;
- 2% sulla quota delle provvigioni tra **Euro 6.200,01** e **Euro 9.300,00**;
- 1% sulla quota delle provvigioni oltre **Euro 9.300,01**.

L'obbligo di accantonamento presso la Fondazione Enasarco cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia. In tal caso, le somme non versate verranno corrisposte direttamente dalla ditta mandante all'agente operando la ritenuta d'acconto del 20%.

N.B.: La compilazione della distinta FIRR deve essere inviata in via telematica entro oggi previo versamento dei contributi dovuti.

SI RIBADISCE CHE dall'anno 2005 tutti gli adempimenti Enasarco bisogna effettuarli in via telematica, pertanto è indispensabile consultare il sito "www.enasarco.it" per la relativa iscrizione ed ottenere la password per provvedere alla compilazione della distinta on line ed alla stampa del PAGO PA per effettuare il pagamento dei contributi dovuti.

DOMENICA 31 – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO IVA REGIME "IOSS"-

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di FEBBRAIO 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;

-destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

DOMENICA 31 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE

Fatture di acquisto:

Per effetto delle modifiche apportate dall'art.2 del D.L. 50 del 24/4/2017, all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto. Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.

Sedi secondarie:

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

Plafond:

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scheda carburante

Dal 1° Gennaio 2019, ai fini della deducibilità fiscale, è obbligatorio documentare con fattura elettronica e mezzi di pagamento tracciabili gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradali effettuati dai soggetti titolari di partita Iva.

DOMENICA 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente scaduta a FEBBRAIO 2024.

DOMENICA 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). Per l'anno 2011 i contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile con potenza superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e il codice tributo da utilizzare è il "3364" (risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre. In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire dal 2012 il versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw.

DOMENICA 31 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECEDENTE -

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

DOMENICA 31 – UNI-EMENS- MESE PRECEDENTE

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione Uni-emens relativa al mese precedente.

**-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf-
INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura**

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:

- il Tasso BCE marginale: 4,75% dal 20/09/2023;
- il cambio di un Euro è pari a 1,0826 Dollari \$ (Usd) alla data del 29/02/2024;
- il cambio di un Euro è pari a 162,53 Yen (Jpy) alla data del 29/02/2024;
- il cambio di un Euro è pari a 0,8566 Sterline (Gbp) alla data del 29/02/2024;
- il cambio di un Euro è pari a 0,9534 Franchi Svizzeri (Chf) alla data del 29/02/2024;
- l'indice dei prezzi al consumo: nel mese di GENNAIO 2023, rispetto a GENNAIO 2024 è + 0,8%. Per i contratti di locazione la cui decorrenza avviene a GENNAIO 2024, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con il predetto indice, abbattuto del 25% = 0,8% - 25% = **0,60%**.
- il **tasso di interesse legale** (DM 29/11/2023): dall'1.1.2024 è pari al **2,5%** in ragione d'anno (anno 2023: 5%);
- tassi di interessi moratori D.lgs. 231/2012** x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali: tasso base: 4,50% dall'01/01/2024 al 30/06/2024; tasso base: 2,50% dall'01/01/2023 al 30/06/2023; tasso base: 4% dall'01/07/2023 al 31/12/2023; tasso base: 0,00% dall'01/01/2022 al 31/12/2022; tasso base: 0,00% dall'01/01/2021 al 31/12/2021; tasso base: 0,00% dall'01/01/2020 al 31/12/2020; tasso base 0,00% dall'1/1/2019 al 31/12/2019; tasso base: 0,00% dall'1/1/2018 al 31/12/2018; tasso base: 0,00% dall'1/1/2017 al 31/12/2017; tasso base: 0,00% dall'1/7/2016 al 31/12/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2016 al 30/06/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2015 al 30/06/2015; tasso base 0,05% dall'1/07/2015 al 31/12/2015; tasso base: 0,25% dall'1/1/2014 al 30/06/2014; 0,15% dall'1/07/2014 al 31/12/2014; 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; **al tasso base va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10% (prodotti alimentari)**;
- soglia tasso usura 1°Trim.2024** per importi oltre €5 mila: apertura c/c 16,90%, anticipi per sconti commerciali da €50 mila a €200 mila 14,1375%, factoring oltre €50 mila 11,60%, crediti personali 19,025%, leasing strumentale oltre €25 mila 15,2375, mutui con garanzia reale tasso fisso 10,3625% - tasso variabile 11,7375%.

SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI E/O INTEGRAZIONI E VARIAZIONI, A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO “0923/721461”, OPPURE PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO: filippo.genna@studiogenna.com; giovanvito.genna@studiogenna.com.

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it.

Vive Cordialità
Studio Genna & Associati